

*SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SPECIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI**

COMUNE DI ROTONDI

ART. 1

Il regolamento, in attuazione dei principi stabiliti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dal D.M. 5 febbraio 1998, disciplina:

- lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e/o costruzione, da chiunque effettuate, per la realizzazione di opere pubbliche e private;
- la previsione di misure e condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati.

Ciò al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, scongiurare l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, favorire il loro recupero e riutilizzo.

ART. 2

Sono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione i seguenti rifiuti:

- cemento (codice CER 170101);
- mattoni (170102);
- mattonelle e ceramica (170103);
- materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 (170802);
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (170107);
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (170904).

ART. 3

Chiunque effettui attività di demolizione e/o costruzione è obbligato a smaltire i rifiuti derivanti dalle predette attività in un impianto autorizzato o a dimostrarne l'avvenuto conferimento ad impianti autorizzati per il recupero.

Per i lavori eseguiti per la realizzazione di opere pubbliche l'appaltatore dovrà produrre dichiarazione di disponibilità del titolare dell'impianto a ricevere detti rifiuti.

ART. 4

Nei Capitolati riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche saranno espressamente previsti:

- l'obbligo della corretta gestione dei rifiuti inerti ai sensi del presente regolamento. In particolare, negli elaborati Elenco Prezzi e Computo Metrico si dovrà tener conto del costo di smaltimento dei rifiuti inerti in discarica autorizzata e/o di conferimento presso impianti di recupero ex situ o in situ;
- l'utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero e dei relativi oneri.

ART. 5

Ogni atto amministrativo (o permesso) relativo alla disciplina di attività edilizia di tipo privato dovrà espressamente prevedere l'obbligo del corretto trattamento dei materiali residuati dalle attività di costruzione e/o demolizione, sia con riferimento alla sua destinazione presso discariche autorizzate, sia ad impianti di recupero.

ART. 6

L'obbligo di cui agli artt.4 e 5, nel caso di smaltimento in discarica, si intenderà soddisfatto attraverso la presentazione di copia del formulario di identificazione del rifiuto (bolla ecologica) comprovante il corretto smaltimento presso impianto autorizzato degli inerti prodotti. L'utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero sarà ugualmente soddisfatto da idonea documentazione (documento di trasporto, ecc.), che ne comprovi la provenienza.

Nel caso di recupero e di riutilizzo in situ, salvo quanto disposto per le terre e rocce di scavo dall'art.1 comma 17 della Legge 443/2001, l'attività dovrà essere svolta, ove ricorrano i presupposti di legge, da soggetto autorizzato. L'appaltatore dovrà produrre copia della documentazione relativa alla procedura adottata per i materiali derivanti dal recupero.

ART. 7

Il direttore dei lavori di opere pubbliche avrà cura di consegnare al responsabile del procedimento, in allegato alla documentazione dello stato finale dei lavori, il formulario di identificazione dei rifiuti (bolla ecologica) relativi ai lavori censiti dalla ditta appaltatrice.

In caso di inadempienza il responsabile del procedimento non potrà procedere allo svincolo della cauzione.

Nei lavori svolti per la realizzazione di opere private dovrà essere prodotta, all'atto della comunicazione di ultimazione dei lavori o comunque entro 30 giorni dal completamento degli stessi, copia della documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti (bolla ecologica di smaltimento/recupero in impianto autorizzato).

ART. 8

Gli obblighi, per effetto del presente regolamento, derivanti alle ditte appaltatrici dovranno essere espressamente riportati nel contratto d'appalto per farne parte integrante.

ART. 9

La contravvenzione agli obblighi di cui sopra comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 22/97.